

Promemoria n. 11

Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica

Valevole dal 1° gennaio 2008

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come un **complemento** alle Istruzioni sull'IVA.



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale delle finanze DFF

Amministrazione federale delle contribuzioni AFC

Competenze

Attiriamo la vostra attenzione sul fatto che per la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle operazioni effettuate sul territorio svizzero, così come sull'ottenimento di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero, è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), mentre per la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni è competente esclusivamente l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Di conseguenza, le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti per l'AFC.

Potete raggiungere la Divisione principale dell'IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per telefono: 031 322 21 11 (dalle 8.30 alle 11.30 e dalle 13.30 alle 16.30)

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e (se disponibile) il vostro N.IVA!

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- **di principio solo ancora in forma elettronica**

tramite internet: www.estv.admin.ch

- **in casi eccezionali in forma cartacea, con fatturazione**

In casi eccezionali potete ordinare, verso pagamento, gli stampati in forma cartacea.

L'ordinazione va trasmessa a:

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna

Internet: www.estv.admin.ch/i/mwst/dokumentation/publikationen/index.htm

Osservazioni preliminari importanti

La presente pubblicazione si fonda sul promemoria, edito nel luglio 2004 dall'Amministrazione federale delle contribuzioni, valevole dal 1° luglio 2004.

Le modifiche intervenute nel frattempo in questo settore (legge sull'IVA, ordinanza relativa alla legge sull'IVA, modifiche e precisazioni della prassi) sono state riprese nella presente pubblicazione. Queste modifiche materiali sono ombreggiate in grigio (analogamente al presente testo). Perciò il contribuente e i suoi rappresentanti possono facilmente individuare i cambiamenti intervenuti dal 1° luglio 2004 in poi.

Il testo rimanente ha subito soltanto piccoli adeguamenti redazionali e l'aggiornamento degli esempi. Tali adattamenti non comportano modifiche materiali e perciò non sono ombreggiati in grigio. Infine sono stati espressamente evidenziati i punti importanti e le particolarità.

Abbreviazioni

AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
cifra	cifra nel presente promemoria
IVA	Imposta sul valore aggiunto
LFus	Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LIVA	Legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
nm.	numero marginale delle Istruzioni 2008 sull'IVA (fino alla pubblicazione delle Istruzioni 2008 i numeri marginali si riferiscono ancora alle Istruzioni 2001 sull'IVA)
OLIVA	Ordinanza del 29 marzo 2000 relativa alla legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Valevole fino al
31 dicembre 2009


Indice delle materie	Pagina
1. Principio	7
1.1 Osservazioni preliminari	7
1.2 Trasferimento.	7
1.3 Notifica	8
1.4 Obbligo della procedura di notifica in caso di trasferimento di patrimonio	8
1.5 Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica su richiesta del contribuente	9
2. Condizioni per il trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica	9
2.1 Principio	9
2.2 Imponibilità del trasferimento.	9
2.3 Assoggettamento dei partecipanti	10
2.4 Quando si è in presenza di un patrimonio o di una parte di esso?	11
2.4.1 In generale.	11
2.4.2 Patrimonio (intero).	11
2.4.3 Parte di patrimonio	11
2.4.4 Esempi di parte di patrimonio composto di beni identici o analoghi.	12
2.4.5 Esempi di parte di patrimonio composto di beni o prestazioni di servizi differenti	13
2.5 Quando esiste una fattispecie di riorganizzazione?	14
2.6 Specchietto per il controllo delle condizioni del trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica.	14
3. Decorso della procedura di notifica.	15
3.1 Procedura	15
3.2 Ulteriori informazioni concernenti la procedura di notifica.	16
3.2.1 Giustificativi di vendita, accordi contrattuali e N.IVA	16
3.2.2 Applicazione delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie	16
3.2.3 Sussidi o altri contributi dei poteri pubblici e doni	17
3.2.4 Regolamentazione transitoria per le fatture dei prestatori	18
3.2.5 Successione fiscale; responsabilità	18
3.2.6 Deduzione ingiustificata dell'imposta precedente	19
3.2.7 Imposizione dei margini	20
4. Modifiche d'utilizzazione	20
4.1 In generale.	20
4.2 RegISTRAZIONI relative all'utilizzazione anteriore dei valori patrimoniali	21
4.2.1 Esigenze concernenti le registrazioni.	21
4.2.2 Conseguenze fiscali	22
4.3 Trasferimento di immobili.	23
5. Ulteriori osservazioni concernenti le ristrutturazioni	24
5.1 Fusione di risanamento	24
5.2. Trasformazione con cambiamento della forma giuridica secondo la LFus (non vale per le ditte individuali)	24
Allegato: Panoramica di tutte le transazioni autorizzate nella LFus	26

valevole fino al
31 dicembre 2009

1. Principio

1.1 Osservazioni preliminari

Un contribuente (art. 21 LIVA) riscuote l'IVA sulle prestazioni imponibili che esegue ai suoi destinatari e la versa all'AFC (art. 37 e 47 LIVA). I destinatari della prestazione possono dedurre, proporzionalmente alla loro attività imponibile, l'IVA loro trasferita (art. 38 segg. LIVA). Il seguente specchio illustra l'operazione:



In determinati casi, ad esempio nell'ambito di ristrutturazioni (p. es. fusione, scissione, trasformazione), nuove costituzioni o liquidazioni, in cui un intero complesso patrimoniale è trasferito da un'impresa a un'altra, viene applicata la **procedura di notifica** alle condizioni descritte in seguito. Questa procedura è caratterizzata dal fatto che il prestatore non fattura l'IVA, bensì notifica, unitamente al suo destinatario della prestazione, la cifra d'affari all'AFC, come illustrato nel seguente specchio:



Con la **notifica** della cifra d'affari imponibile viene a cadere il **pagamento** dell'IVA.

Per il destinatario della prestazione ("B" nello specchio), questa procedura ha il vantaggio di evitargli il vincolo di capitali altrimenti esistente fra il pagamento dell'imposta al prestatore e l'attuazione della deduzione della corrispondente imposta precedente.

1.2 Trasferimento

Vi è un trasferimento ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 LIVA, quando un patrimonio o una parte di esso è venduto. Il patrimonio può consistere in beni o in valori e diritti immateriali (p. es. patenti, licenze). La procedura di notifica è una forma di operazione contributiva per la quale valgono in linea di massima – fatto

salvo l'articolo 9 capoverso 3 LIVA – le medesime disposizioni come per le altre cifre d'affari. Si verifica quindi per esempio un trasferimento di patrimonio anche quando più valori patrimoniali vengono venduti nell'ambito di un procedimento di esecuzione forzata (art. 8 LIVA).

Il trasferimento può essere effettuato a titolo oneroso o gratuito (☞ cifra 2.1). Il trapasso di valori patrimoniali in ambito successorio è parificato a un trasferimento gratuito.

Se a una riorganizzazione (☞ cifra 2.5) partecipano più di due contribuenti (p. es. in caso di fusione o scissione), non si ha un trasferimento (unico), bensì, all'occorrenza, più trasferimenti indipendenti. In caso di scissione di un'impresa, ad esempio, occorre esaminare la relazione dell'impresa prima della scissione con ciascuna delle nuove imprese nate dalla scissione per determinare se le condizioni per la procedura di notifica sono date. Così, se ad esempio una di queste nuove imprese non è contribuente, per il relativo trasferimento le condizioni non sono adempite (☞ cifra 2.3).

1.3

Notifica

Il trasferimento di patrimonio va notificato all'AFC **entro 30 giorni**. L'AFC considera quale data del trasferimento di patrimonio di regola la data dell'iscrizione nel registro di commercio per le persone giuridiche e la data del relativo contratto per le società di persone e le ditte individuali.

La notifica consiste nell'annuncio del trasferimento mediante il modulo n. 764, ottenibile presso l'AFC (☞ cifra 3.1).

☞ L'apposito modulo n. 764 si trova alla fine del presente promemoria ed è scaricabile dal sito internet dell'AFC.

I documenti (fatture, contratti, ecc.) relativi al trasferimento di patrimonio vanno emessi senza riferimenti all'IVA. L'assuntore non è legittimato a dedurre l'imposta precedente per il patrimonio acquisito.

1.4

Obbligo della procedura di notifica in caso di trasferimento di patrimonio

Quando sono adempite le condizioni di cui alla cifra 2, il trasferimento di patrimonio va effettuato sempre con la procedura di notifica.



Se constata che un trasferimento di patrimonio non è stato notificato nonostante fossero adempite le condizioni dell'articolo 47 capoverso 3 LIVA, l'AFC applica la procedura di notifica anche qualora il termine di 30 giorni per la notifica sia decorso (☞ cifra 3.2.6).

1.5 **Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica su richiesta del contribuente¹**

Se le condizioni di cui alla cifra 2 non sono adempite unicamente perché il complesso o il valore patrimoniale **non** costituisce una **parte di patrimonio**, il contribuente che ha un interesse rilevante al trasferimento mediante procedura di notifica può inoltrare all'AFC il modulo n. 764. La procedura di notifica richiesta in questa maniera dal contribuente è considerata accolta se l'AFC non la respinge per scritto entro 30 giorni.

La procedura di notifica su richiesta del contribuente presuppone che

- siano adempite tutte le altre condizioni della procedura di notifica (imponibilità del trasferimento, assoggettamento dei partecipanti ed esistenza di una fattispecie di riorganizzazione; vedi cifra 2);
- il trasferente non emetta o non abbia emesso alcuna fattura con riferimenti all'IVA.

2. **Condizioni per il trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica**

2.1 **Principio**

L'applicazione della procedura di notifica richiede l'adempimento delle seguenti condizioni cumulative:

1. **imponibilità** del trasferimento (☞ cifra 2.2)
2. **assoggettamento di tutti i partecipanti** (☞ cifra 2.3)
3. trasferimento di **un patrimonio o di una parte di esso** (a titolo oneroso o gratuito; ☞ cifra 2.4)
4. esistenza di **una fattispecie di riorganizzazione** (costituzione, liquidazione, ristrutturazione; ☞ cifra 2.5).

Le condizioni 3 e 4 sono considerate adempite a priori nell'esecuzione di transazioni di **fusione, scissione o trasferimento di patrimonio in conformità della LFus** (iscritte quindi nel registro di commercio).

Per contro, nei casi di **trasformazione secondo la LFus** con cambiamento della forma giuridica, il soggetto giuridico e il soggetto fiscale rimangono i medesimi (☞ cifra 5.2). In questo caso la procedura di notifica non entra in considerazione in quanto non si verifica un trasferimento.

2.2 **Imponibilità del trasferimento**

La procedura di notifica entra in considerazione, alle summenzionate condizioni, solo se il trasferimento concerne **una cifra d'affari imponibile**.

¹ Modifica della prassi dal 1° gennaio 2008

Non si verifica ad esempio un trasferimento imponibile nei casi di:

- trasferimento di diritti di partecipazione (p. es. trasferimento delle azioni), in quanto tali operazioni sono escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 numero 19 lettera e LIVA;
- trasferimento di beni usati, che erano stati utilizzati unicamente per attività escluse dall'IVA secondo l'articolo 18 LIVA (art. 18 n. 24 LIVA);
- trasferimento tra membri del medesimo gruppo d'imposizione IVA, in quanto si tratta di operazioni interne non imponibili.

Una transazione può includere sia cifre d'affari imponibili sia cifre d'affari non imponibili. Nell'ambito di una transazione non è imponibile, ad esempio, l'alienazione di immobili che il trasferente impone a titolo di consumo proprio in occasione del trasferimento (☞ cifra 4.3).

Esempio

La Garlezio Sagl, un garage con autoscuola e trasporti taxi, vende il settore "autoscuola" a un altro garage contribuente.

Se nell'ambito di questa transazione vengono venduti impianti e mezzi d'esercizio utilizzati esclusivamente per l'autoscuola, il cui acquisto e la cui manutenzione non avevano quindi legittimato la deduzione dell'imposta precedente, non si verifica una prestazione imponibile, ragion per cui la procedura di notifica non è applicabile.

2.3

Assoggettamento dei partecipanti

L'applicazione della procedura di notifica presuppone che il patrimonio o una parte di esso sia trasferito da un contribuente a un altro contribuente. La condizione dell'assoggettamento di entrambe le parti è adempiuta anche quando l'asuntore diventa contribuente solo a seguito della ripresa oppure quando il trasferente non adempie più le condizioni per l'assoggettamento a seguito della cessione del patrimonio. L'assoggettamento di entrambe le parti è dato anche quando l'ufficio di esecuzione o l'ufficio di fallimenti esegue il trasferimento in nome del debitore contribuente.

Possono partecipare alla procedura di notifica anche i **contribuenti** seguenti:

- imprese del Principato del Liechtenstein;
- imprese estere con o senza stabilimenti d'impresa in territorio svizzero;
- membri di gruppi d'imposizione IVA (☞ cifra 2.2 terzo lemma).

2.4 Quando si è in presenza di un patrimonio o di una parte di esso?

2.4.1 In generale

Per chiarire se si è in presenza di un patrimonio (intero) o di una parte di esso occorre partire dal punto di vista del trasferente e sempre in rapporto ai valori patrimoniali da trasferire da **una** parte a **un'altra** parte. Se ad esempio nell'ambito della liquidazione di un'impresa, il patrimonio di quest'ultima è venduto a più soggetti, occorre verificare per ogni singola compravendita se viene trasferita una parte di patrimonio.

2.4.2 Patrimonio (intero)

Un patrimonio (intero) comprende **tutti gli attivi** dell'impresa di un contribuente (la qualifica di patrimonio intero non dipende quindi da un loro trasferimento imponibile).

Esempio:

Si verifica un trasferimento di patrimonio intero, quando il negoziante di computer contribuente trasferisce la sua ditta individuale con tutti gli attivi (ed eventualmente i passivi) al figlio. Un ulteriore trasferimento di patrimonio intero si verificherebbe inoltre se il figlio, in un secondo tempo, continuasse l'attività sotto forma di società anonima, trasferendo alla SA tutti gli esistenti valori patrimoniali della ditta individuale (apporto in natura).

Non si tratta di patrimonio intero, quando il padre del predetto esempio trattiene per sé l'immobile in cui è gestito il negozio, cedendo però al figlio tutti gli altri valori patrimoniali dell'azienda. Questi valori patrimoniali trasferiti al figlio costituiscono una parte di patrimonio (☞ cifra 2.4.3), ragion per cui viene applicata la procedura di notifica. L'immobile trattenuto dal padre può comportare un'imposizione del consumo proprio, sempreché l'immobile sia utilizzato per scopi non imponibili all'IVA.

2.4.3 Parte di patrimonio

Nel caso di una parte di patrimonio solo una parte dell'insieme dei valori patrimoniali è trasferita all'assuntore. Vi è tuttavia una parte di patrimonio ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 LIVA solo se esso consiste in una pluralità di beni e/o prestazioni di servizi che, dal punto di vista del trasferente, formano un'**unità organica**. L'AFC verifica di volta in volta l'esistenza di tale unità organica e ne suppone regolarmente l'esistenza nei casi di un

- insieme di beni e/o di prestazioni di servizi identici o analoghi di un'impresa (☞ cifra 2.4.4) o
- insieme di beni e/o di prestazioni di servizi diversi, con i quali può essere esercitata un'attività unitaria (☞ cifra 2.4.5).

Eccezione:

I valori patrimoniali trasferiti nell'ambito di una **ristrutturazione** con effetti di neutralità contributiva **ai sensi degli articoli 19 e 61 LIFD** sono considerati una parte di patrimonio anche se non sono adempite le condizioni illustrate in precedenza. Ciò vale anche nel caso in cui vengono semplicemente trasferiti singoli beni.

Esempio per questa eccezione:

La P SA è una società di produzione e la V SA è una società di perfezionamento e distribuzione di elementi prefabbricati. La M SA (società madre) detiene le partecipazioni di P SA e V SA. La P SA intende trasferire alla V SA un bene degli attivi fissi aziendali (macchina di produzione) secondo l'articolo 61 LIFD (ristrutturazione aziendale interna al gruppo), dislocando in tal modo una parte della produzione finale. In questo trasferimento sono adempite le condizioni per una parte di patrimonio.

L'annullamento successivo dell'esenzione d'imposta (a causa di una violazione del termine di blocco secondo l'art. 19 cpv. 2 e l'art. 61 cpv. 2 e 4 LIFD) non ha alcuna influenza sulla qualifica ai fini dell'IVA dei valori patrimoniali trasferiti.

2.4.4 Esempi di parte di patrimonio composto di beni identici o analoghi**Esempio 1**

La società Piumapied Sagl (trasferente) commercia all'ingrosso con scarpe e tessuti. Essa si ritira dal commercio di scarpe e vende l'intero assortimento di scarpe ancora in magazzino alla società Achille SA (assuntrice).

Questo stock di scarpe costituisce una parte di patrimonio.

Esempio 2

La Regiotrasporti SA (trasferente) effettua per i propri clienti traslochi, sgomberi di appartamenti e trasporti, per quest'attività possiede tre furgoncini e due camion. La società gestisce inoltre l'autolinea per il trasporto di persone sulla tratta da A a B, con l'ausilio di cinque bus. Il nuovo concetto viario ampliato prevede il rilevamento da parte delle aziende di trasporto cittadine C della tratta da A a B. La Regiotrasporti SA deve perciò cessare questa parte d'attività. Con l'ampliamento dell'attività, le aziende di trasporto cittadine C necessitano invece di automezzi e, di conseguenza, acquistano dalla Regiotrasporti SA tutti i veicoli per il trasporto di persone.

Dal punto di vista del trasferente in questo caso si tratta di vendita di una parte di patrimonio.

Non si tratterebbe di una parte di patrimonio se la Regiotrasporti SA vendesse solo tre bus, tenendone due per sé, poiché in un caso simile non trasferirebbe la totalità dei beni identici o analoghi.

Esempio 3

La Edilmastro SA (trasferente) intende procedere a una fusione con altre imprese di costruzione e formare la Gruppo Edile SA. Prima di questa fusione, la Edilmastro SA costituisce la Immo SA (assuntrice) alla quale trasferisce tutti i suoi immobili.

L'insieme di tutti gli immobili della Edilmastro SA costituisce una parte di patrimonio.

Per contro, se la Edilmastro SA trasferisse solo una parte dei propri immobili, non si tratterebbe di una parte di patrimonio ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 LIVA. Per il caso in cui uno o più immobili venissero trasferiti insieme ad altri beni, vedi l'esempio 1 della cifra 2.4.5.

2.4.5

Esempi di parte di patrimonio composto di beni o prestazioni di servizi differenti

Esempio 1

L'impresa di costruzioni Genedile SA (trasferente) ha una propria officina meccanica nella quale ripara ed esegue lavori di manutenzione a veicoli e macchinari edili sia propri sia di terzi. Nell'ambito di una riorganizzazione aziendale l'officina è ceduta alla neocostituita filiale Reparoffi SA (assuntrice).

L'officina costituisce una parte di patrimonio, composto di beni differenti (immobile, pezzi di ricambio, attrezzature, utensili, materiale e macchine dell'ufficio dell'officina).

Esempio 2

Peppino Cortesi (trasferente) ha sino ad ora gestito il ristorante "Il Caimano" a Paradiso. I locali e le attrezzature fisse li aveva in affitto, l'inventario (stoviglie, posate, elettrodomestici, mobili) l'aveva acquistato dal suo predecessore. Deciso a cessare l'attività di ristoratore, Peppino Cortesi vende l'inventario a Mimmo Coppolini (assuntore), che gli subentra nella gestione del ristorante "Il Caimano". I due concordano inoltre il pagamento di una somma a titolo di goodwill.

L'inventario, compreso il goodwill, costituisce una parte di patrimonio.

Esempio 3

La società fiduciaria Revisotax SA (trasferente) offre consulenze fiscali, da un lato, e amministra immobili, dall'altro. Nell'ambito della consulenza fiscale potenzia il settore della consulenza IVA, rinunciando all'amministrazione immobiliare. Lo schedario dei clienti e l'inventario d'ufficio dell'amministrazione immobiliare vengono venduti alla "Terrinvest SA" (assuntrice).


L'inventario d'ufficio (impianto EED, mobili d'ufficio, formulari, altro materiale d'ufficio ecc.), compreso lo schedario dei clienti, costituisce una parte di patrimonio.

2.5 Quando esiste una fattispecie di riorganizzazione?

Il trasferimento di patrimonio ai sensi dell'articolo 47 capoverso 3 LIVA avviene nell'ambito di una fondazione, di una liquidazione o di una ristrutturazione; sono comprese anche le ristrutturazioni secondo gli articoli 19 e 61 LIFD. Vi è una simile riorganizzazione quando la forma giuridica, i titolari di una società di persone, l'estensione o l'attività (le attività) di una società cambiano completamente o in parte. Se il patrimonio da trasferire è un patrimonio o una parte di esso ai sensi della cifra 2.4, si presuppone di regola l'esistenza di una riorganizzazione.

Per contro, non vi è riorganizzazione, ad esempio, quando uno stock di merci o una posizione di mezzi d'esercizio sono venduti unicamente allo scopo di essere rinnovati.

2.6 Specchietto per il controllo delle condizioni del trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica



3. Decorso della procedura di notifica

3.1 Procedura

In caso di trasferimento di un complesso patrimoniale, il contribuente verifica, con l'ausilio del presente promemoria, se la transazione prevista (o eventualmente già ultimata) adempie i requisiti di un trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica. Se sono adempite le condizioni, il contribuente inoltra all'AFC il modulo n. 764. Il contribuente che non sa se sono adempite le condizioni per l'applicazione della procedura di notifica può sottoporre in esame all'AFC la fattispecie, inoltrando i corrispondenti documenti (p. es. contratti, inventari, documenti di stima e simili). Il contribuente che allega anche il proprio giudizio fiscale della situazione contribuisce al trattamento sollecito della sua richiesta.

☞ L'apposito modulo n. 764 si trova alla fine del presente promemoria ed è scaricabile dal sito internet dell'AFC.

Per la compilazione e l'inoltro del modulo n. 764 occorre attenersi a quanto segue:

- Il modulo va compilato per intero e tutti i partecipanti vi devono apporre la loro firma legale.
- Se a una riorganizzazione partecipano più di due contribuenti e, di conseguenza, vengono effettuati più trasferimenti (di parti di patrimonio; ☞ cifra 1.2), occorre compilare e inoltrare un modulo per ogni singolo trasferimento.
- Al modulo va allegato un elenco dei beni e delle prestazioni di servizi trasferiti, con i valori di trasferimento **effettivi**, ripartiti in valori patrimoniali di trasferimento imponibili e non imponibili (☞ cifra 2.2). All'occorrenza va presentato il bilancio di trasferimento.

Eccezione:



In caso di ristrutturazione con effetti di neutralità contributiva secondo gli articoli 19 e 61 LIFD si possono indicare i valori, che erano stati finora determinanti per le imposte sul reddito o sull'utile. Per un'eventuale modifica d'utilizzazione presso l'assuntore valgono però i valori descritti alla cifra 4.2.2.

- Nel modulo n. 764 va dichiarato il valore complessivo del patrimonio trasferito.
- Se il trasferente ha optato per l'imposizione della locazione di immobili e non vi è cambiamento di inquilini, l'autorizzazione dell'opzione per l'immobile trasferito mediante procedura di notifica vale anche per l'assuntore; una nuova richiesta d'opzione diventa superflua. Tutte le autorizzazioni d'opzione concernenti gli immobili trasferiti vanno trasmesse all'assuntore.

Per l'inoltro del modulo è responsabile innanzitutto il prestatore (trasferente). Se omette di inoltrare il modulo o non lo compila per intero, può incorrere in una multa (art. 86 cpv. 1 LIVA).

3.2 Ulteriori informazioni concernenti la procedura di notifica 3.2.1 Giustificativi di vendita, accordi contrattuali e N.IVA


Poiché nell'ambito del trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica il prestatore (trasferente) non versa alcuna imposta all'AFC, nei giustificativi di vendita (p. es. fatture, contratti ecc.) **non si può menzionare l'IVA** (art. 37 cpv. 4 LIVA).

Si raccomanda di regolare contrattualmente gli aspetti concernenti l'IVA in relazione al trasferimento di patrimonio (p. es. nei contratti di compravendita). Una regolamentazione è inoltre opportuna per le registrazioni relative all'utilizzazione anteriore dei valori patrimoniali (☞ cifra 4.2).

Chi rileva un'azienda non può riprenderne il N.IVA (art. 56 cpv. 1 LIVA), formano un'eccezione le trasformazioni con cambiamento della forma giuridica secondo la LFus [vedi cifra 5.2]. Per questo motivo, nell'esempio illustrato alla cifra 2.4.2, il figlio non può riprendere il N.IVA a suo tempo attribuito a suo padre, in quanto titolare della ditta individuale di negozio di computer.


3.2.2 Applicazione delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie

Se sia il trasferente sia l'assuntore conteggiano l'imposta col metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie, la procedura di notifica non ha alcun influsso sul metodo di rendiconto, anche se il trasferimento comporta una modifica d'utilizzazione (☞ cifra 4).



L'assuntore deve passare al metodo di rendiconto effettivo, se, in seguito alla ripresa di patrimonio, supera massicciamente i limiti di cifra d'affari e/o di saldo d'imposta determinanti per il metodo delle aliquote saldo (☞ opuscolo "Aliquote saldo").

Nei seguenti casi, il contribuente che conteggia l'imposta con il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie deve attenersi a quanto segue:



Se l'assuntore non utilizza i valori patrimoniali ripresi per scopi imponibili o li utilizza per scopi imponibili in misura inferiore rispetto al trasferente, il corrispondente consumo proprio **non** è compensato con l'applicazione delle aliquote saldo (☞ opuscolo "Aliquote saldo").



Di regola, un contribuente che conteggia l'imposta col metodo effettivo può dedurre l'imposta precedente sui suoi acquisti, disponendo in tal modo di valori patrimoniali **sgravati** dall'imposta. Il contribuente che conteggia col metodo delle aliquote saldo non può per contro dedurre l'imposta precedente sull'acquisto di beni e prestazioni di servizi. La scorta merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento del contribuente che conteggia col metodo effettivo sono quindi regolarmente **sgravati** dall'imposta, mentre quelli del contribuente che conteggia con il metodo dell'aliquota saldo sono **gravati** d'imposta.



Di regola, il contribuente che passa dal metodo effettivo al metodo con le aliquote saldo dispone ancora di valori patrimoniali **sgravati** dall'imposta in seguito all'imposta precedente dedotta; cionondimeno non viene effettuata alcuna correzione al momento del cambiamento. Per contro, se prima dello scadere del termine di 5 anni dal cambiamento del metodo di rendiconto, il contribuente trasferisce un patrimonio mediante procedura di notifica a un contribuente che conteggia l'imposta col metodo effettivo, occorre effettuare una **correzione retroattiva** per il periodo rimanente fino allo scadere dei cinque anni. (☞ opuscolo "Aliquote saldo").

3.2.3

Sussidi o altri contributi dei poteri pubblici e doni

L'assuntore che riceve per un'attività imponibile sussidi, altri contributi dei poteri pubblici o doni e che, di conseguenza, non è legittimato alla deduzione totale dell'imposta precedente in relazione alla ripresa del patrimonio o di parte di esso (art. 38 cpv. 8 LIVA) deve pagare l'IVA corrispondente alla riduzione della deduzione dell'imposta precedente che dovrebbe effettuare in caso di trasferimento senza procedura di notifica.

☞ In merito alla procedura esatta (sussidi riferiti a oggetti o sussidi erogati a copertura di disavanzi) vedi le spiegazioni pubblicate nell'opuscolo "Riduzione della deduzione dell'imposta precedente nei casi di doppia utilizzazione".

L'imposizione appena descritta viene tuttavia a cadere se l'assuntore è in grado di comprovare che già il trasferente aveva a suo tempo ridotto la deduzione dell'imposta precedente secondo l'articolo 38 capoverso 8 LIVA per un importo almeno corrispondente.

3.2.4 **Regolamentazione transitoria per le fatture dei prestatori**

Il contribuente che utilizza beni o prestazioni di servizi esclusivamente per uno scopo giustificato dall'uso commerciale nel senso dell'articolo 38 LIVA può far valere la deduzione dell'imposta precedente, purché i relativi giustificativi soddisfino i requisiti richiesti dall'articolo 37 LIVA. Un simile giustificativo contiene, tra l'altro, il nome abilitato a utilizzare nelle transazioni commerciali e l'indirizzo del destinatario della prestazione. Questo principio vale anche se è stata trasferita un'azienda o se vi è stata una fusione di società.

Per semplicità, le fatture che dovessero ancora risultare intestate al contribuente trasferente legittimano comunque la deduzione dell'imposta precedente, purché siano state emesse nei 6 mesi successivi all'iscrizione dell'assuntore nel registro di commercio o, in mancanza di una simile iscrizione, alla data della stipulazione del contratto.

Esempio

Se, nell'esempio illustrato alla cifra 2.4.2, il negoziante di computer ha ceduto al figlio la propria ditta individuale ("Gianni Longo, computer") per il 1° aprile 2008 con contratto del 20 marzo 2008 e se il figlio è tenuto ad allestire i rendiconti sotto il nuovo N.IVA a partire dal 1° aprile 2008, i relativi giustificativi (p. es. fatture dei fornitori di computer) devono essere intestati alla ditta del figlio ("Andrea Longo, computer") al più tardi a partire dal 1° ottobre 2008.

3.2.5 **Successione fiscale; responsabilità**

Chi assume un'impresa con attivo e passivo, subentra nei diritti e obblighi fiscali della stessa. Per un periodo di due anni dalla comunicazione o dalla notifica dell'assunzione, il vecchio debitore dell'imposta è solidalmente responsabile con quello nuovo per i debiti fiscali contratti prima della stessa (art. 30 cpv. 2 LIVA).

Se una transazione è effettuata secondo la LFus valgono le seguenti disposizioni in materia di responsabilità:

a) Nel caso di **fusione, scissione o trasformazione**:

I **soci** della società trasferente che, prima della transazione, rispondevano (personalmente) dei suoi debiti continuano a rispondere dei debiti contratti prima della pubblicazione della decisione di transazione o la cui causa è anteriore a tale data (art. 26, 48 e 68 cpv. 1 LFus). I diritti derivanti dalla responsabilità personale dei soci per i debiti della società trasferente si prescrivono al più tardi dopo tre anni a contare dalla data in cui la transazione acquisisce validità giuridica (art. 26 cpv. 2 LFus).

b) Disposizioni complementari in caso di **scissione**

Se un creditore non è stato soddisfatto dalla società (assuntrice) cui il contratto o il progetto di scissione ha attribuito il suo credito, detta società è responsabile a titolo primario. Se la stessa non è in grado di far fronte al credito attribuito, **le altre società partecipanti alla scissione** (società responsabili a titolo sussidiario) rispondono in solido (art. 47 cpv. 1 LFus), nella misura in cui il credito non è garantito e non è adempita una delle condizioni secondo l'articolo 47 capoverso 2 LFus (p. es. fallimento della società responsabile a titolo primario).

Le società partecipanti a una divisione sono solidalmente responsabili dei debiti che non possono essere attribuiti in base al contratto di scissione o al progetto di scissione (art. 38 cpv. 3 LFus).

c) Nel caso di un **trasferimento di patrimonio**:

I **debitori precedenti** rispondono solidalmente per tre anni con il nuovo debitore dei debiti contratti prima del trasferimento di patrimonio (art. 75 cpv. 1 LFus).

3.2.6 **Deduzione ingiustificata dell'imposta precedente²**

Se, nonostante le istruzioni contenute nel presente promemoria, il trasferimento di patrimonio è stato effettuato senza procedura di notifica e nei documenti di trasferimento è stata indicata l'IVA, l'assuntore, indipendentemente dall'esistenza di un giustificativo conforme alle esigenze dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA, non è legittimato alla deduzione dell'imposta precedente, in quanto:

l'assuntore sapeva o avrebbe dovuto sapere, con la diligenza richiesta dalle circostanze, che la transazione in questione doveva essere effettuata mediante procedura di notifica. Una tale consapevolezza è ascrivibile all'assuntore se

- l'assuntore era a conoscenza delle situazioni imprenditoriali o patrimoniali del trasferente, p. es. a causa di interrelazioni personali o societarie (gruppo di società), oppure
- la transazione è avvenuta conformemente alle prescrizioni della LFus, oppure
- per il trasferimento è stata fatta valere l'esenzione dall'imposta conformemente agli articoli 19 e 61 LIFD.

In simili casi, un'eventuale deduzione dell'imposta già fatta valere gli viene riaddebitata. Per ragioni d'ordine economico-amministrativo, l'AFC si astiene da ul-

teriori correzioni se il trasferente ha già pagato comprovatamente l'imposta all'AFC.

3.2.7 Imposizione dei margini

Se l'assuntore ha ripreso, nell'ambito della procedura di notifica, beni usati e accertabili per la cui vendita richiede l'imposizione dei margini (art. 35 LIVA), per la determinazione della base di calcolo valgono per analogia le spiegazioni della cifra 4. Ciò significa che l'assuntore può, se dispone degli appositi documenti, avvalersi del prezzo d'acquisto originariamente pagato dal trasferente, a condizione che quest'ultimo non abbia effettuato alcuna deduzione dell'imposta precedente.

Esempio

Il garagista A (ditta individuale) vuole cessare la sua attività aziendale per ragioni d'età. Egli trova in B una persona interessata a riprendere l'azienda (edificio dell'autorimessa, installazioni aziendali, veicoli, magazzino di pezzi di ricambio ecc.), per ampliare la sua azienda esistente. Per questo trasferimento A deve applicare la procedura di notifica.

Tra i veicoli in stock (nuovi e usati) trasferiti vi è, tra l'altro, un veicolo di scambio, per il quale A in caso di vendita "normale" avrebbe applicato l'imposizione dei margini (il prezzo d'acquisto pagato a suo tempo: 10 000 franchi); i relativi presupposti sarebbero adempiuti. Il valore di ripresa di questo veicolo nell'ambito del trasferimento dell'azienda da A a B viene valutato a 12 000 franchi. Due mesi dopo B vende a sua volta questo veicolo per 15 000 franchi a un privato. B può applicare pure lui l'imposizione dei margini? Che cosa deve imporre?

L'applicazione dell'imposizione dei margini sui veicoli d'occasione che l'assuntore B ha ripreso nell'ambito della procedura di notifica presuppone che egli provi il prezzo d'acquisto del trasferente A e dimostri che non sia stata effettuata alcuna deduzione dell'imposta precedente su quest'acquisto. Se tali presupposti sono adempiuti, B impone l'importo di 5000 franchi. Se questi presupposti non sono adempiuti, l'imposizione dei margini non è applicabile: B deve imporre la controprestazione complessiva, ossia 15 000 franchi.

4. Modifiche d'utilizzazione

4.1 In generale

All'acquisto di beni e prestazioni di servizi l'acquirente può dedurre a titolo d'imposta precedente solo l'imposta riferita ai valori patrimoniali che utilizza per scopi imponibili. Nel calcolo di un'eventuale riduzione della deduzione d'imposta precedente non è invece determinante in qual proporzione il prestatore ha utilizzato per uno scopo imponibile i valori patrimoniali venduti.

Lo stesso vale in definitiva anche per il trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica. In assenza d'imposta precedente, l'assuntore non può effettuare una riduzione della deduzione dell'imposta precedente, ma deve versare

l'imposta sul consumo proprio nella proporzione in cui non utilizza per scopi imponibili i beni o le prestazioni di servizi acquistati (art. 9 cpv. 3 LIVA).

In deroga a questo principio, l'AFC ammette che il contribuente che ha acquisito valori patrimoniali mediante procedura di notifica e non li ha utilizzati, o li ha utilizzati solo parzialmente, per uno scopo imponibile, si avvalga dell'utilizzazione anteriore da parte del trasferente, **purché possa provarlo in modo concludente** (☞ cifra 4.2).

L'imposizione del consumo proprio descritta vale anche per i contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie e che hanno ripreso valori patrimoniali mediante procedura di notifica da un contribuente che conteggia l'imposta con il metodo effettivo (vedi cifra 3.2.2 lett. a).

Per il contribuente che **trasferisce** valori patrimoniali mediante procedura di notifica una correzione viene effettuata solo nei seguenti casi:

- correzione retroattiva secondo la cifra 3.2.2 lettera b, oppure
- imposizione del consumo proprio secondo la cifra 4.3.

4.2 RegISTRAZIONI relative all'utilizzazione anteriore dei valori patrimoniali

4.2.1 Esigenze concernenti le registrazioni

Affinché l'assuntore possa comprovare l'utilizzazione anteriore, devono essere noti i seguenti fattori d'imposta del **trasferente**:

- i costi sostenuti,
- le deduzioni dell'imposta precedente fatte valere e
- le modifiche d'utilizzazione prese in considerazione sul piano fiscale.

L'utilizzazione anteriore va comprovata in modo **inequivocabile** con l'ausilio di giustificativi del **trasferente** verificabili facilmente e con sicurezza. A questo proposito sono significativi segnatamente i seguenti documenti:

- giustificativi d'imposta precedente;
- registrazioni attestanti il calcolo della chiave per la riduzione della deduzione dell'imposta precedente;
- giornali attestanti l'imposta precedente;
- valutazioni fiscali;
- rendiconti IVA;
- contabilità degli investimenti;
- inventario degli investimenti;
- conti della contabilità finanziaria e contabilità aziendale e simili.

Oltre ai documenti originali l'AFC accetta anche copie dei precitati giustificativi.

L'assuntore (o per suo conto il trasferente) può inoltrare all'AFC le registrazioni relative all'utilizzazione anteriore dei valori patrimoniali anche in occasione della procedura di notifica.

4.2.2

Conseguenze fiscali

Se l'assuntore può provare in modo concludente l'utilizzazione anteriore da parte del trasferente, la stessa vale quale base per il calcolo dell'entità della modifica d'utilizzazione. Occorre comunque tener conto di quanto segue:

- Se l'assuntore utilizza il patrimonio ripreso **per un'attività imponibile nella medesima proporzione** che il trasferente, **non** si verifica **alcuna** modifica d'utilizzazione. Il trasferimento è quindi **fiscalmente neutro**.
- Se utilizza il patrimonio ripreso **per un'attività imponibile in una proporzione maggiore** rispetto al trasferente, l'assuntore può – se conteggia l'imposta con il metodo effettivo – far valere lo **sgravio fiscale successivo** sulla differenza di utilizzazione.

Esempio

Il negoziante di computer (☞ esempio alla cifra 2.4.2) dispone di giustificativi che legittimano la deduzione dell'imposta precedente per le prestazioni (forniture e prestazioni di servizi) ottenute da terzi. Se aveva utilizzato le prestazioni per scopi imponibili solo in ragione dell'80 % a causa di operazioni escluse dall'imposta (insegnamento), egli aveva potuto far valere la deduzione dell'imposta precedente pure solo in ragione dell'80 %. Il figlio può effettuare lo sgravio fiscale successivo, purché utilizzi i beni e le prestazioni ripresi al 100 % per scopi imponibili (p. es. perché non continua l'attività d'insegnamento) e riesca a comprovare che suo padre aveva effettuato una riduzione del 20 % della deduzione d'imposta precedente (art. 42 LIVA).

- Se l'assuntore utilizza il patrimonio ripreso **per un'attività imponibile in una proporzione minore** rispetto al trasferente, è dovuta **l'imposta sul consumo proprio** sulla differenza d'utilizzazione.

Esempio

Il negoziante di computer (☞ esempio alla cifra 2.4.2) aveva potuto far valere la deduzione dell'imposta precedente solo in ragione dell'80 % perché realizzava anche operazioni escluse dall'imposta. Il figlio utilizza il negozio solo in ragione del 60 % per attività imponibili. In questo caso, il figlio deve imporre quale consumo proprio il 20 % del valore dei beni e delle prestazioni di servizi ripresi (art. 34 LIVA).

- La base di calcolo è data dal valore attuale dei beni e delle prestazioni di servizi (senza goodwill) ripresi al momento della modifica d'utilizzazione. Gli ammortamenti sono calcolati secondo l'articolo 34 LIVA; nel calcolo degli ammortamenti si tiene in considerazione anche il periodo durante il quale il trasferente aveva utilizzato il valore patrimoniale.

- I beni usati, che finora erano stati utilizzati **unicamente** per un'**attività esclusa dall'imposta** secondo l'articolo 18 LIVA, non sono parte costitutiva del trasferimento imponibile mediante procedura di notifica (☞ cifra 2.2).

Uno sgravio fiscale successivo da parte dell'assuntore non è quindi ammesso, tranne se esiste una successione fiscale ai sensi dell'articolo 30 capoverso 2 LIVA.

Se l'assuntore non può comprovare l'utilizzazione anteriore (☞ cifra 4.2.1):

- la possibilità dello sgravio fiscale successivo viene a cadere;
- egli deve imporre totalmente a titolo di consumo proprio (art. 9 cpv. 3 LIVA) la parte dei valori patrimoniali ripresi che l'assuntore utilizza, in tutto o in parte, per uno scopo non imponibile. La base di calcolo è data dal valore di ripresa (dedotto un eventuale goodwill menzionato separatamente) oppure – nel caso di una ristrutturazione con effetti di neutralità contributiva secondo gli articoli 19 e 61 LFD – dal valore di mercato che sarebbe stato convenuto fra terzi indipendenti al momento del trasferimento di patrimonio (art. 33 cpv. 2 LIVA).

4.3 Trasferimento di immobili

La procedura di notifica si limita alle prestazioni **imponibili**, cosicché essa non è prevista per il trasferimento di un immobile, trattandosi di una cifra d'affari **esclusa** dall'IVA (art. 18 n. 20 LIVA). Di conseguenza, in caso di vendita di un immobile aziendale utilizzato, in tutto o in parte, per uno scopo imponibile e per il quale sono state effettuate le corrispondenti deduzioni dell'imposta precedente, è di principio dovuta l'imposta sul consumo proprio, tranne se si opta per l'imposizione della vendita conformemente all'articolo 26 LIVA, vendita che soggiace all'imposta sulla fornitura.

In caso di trasferimento di uno o più immobili si parte sempre dal presupposto che vi sia un interesse rilevante ai sensi della cifra 1.5 (procedura di notifica su richiesta del contribuente). Una procedura di notifica è quindi possibile anche se il patrimonio trasferito non è una parte di patrimonio ai sensi della cifra 2.4 (p. es. perché è trasferito un **unico** immobile).

Il contribuente che vuole imporre volontariamente la vendita dell'immobile può quindi scegliere

- **fra** l'imposta sulla fornitura (opzione)
- **o** il trasferimento dell'immobile o degli immobili mediante procedura di notifica.

Le due eventualità valgono anche se finora gli immobili erano stati utilizzati unicamente per scopi esclusi dall'IVA (p. es. locazione senza opzione). In entrambi i

casi l'assuntore deve comunque utilizzare l'immobile almeno in parte per scopi imponibili.³

Se il trasferente ha optato per l'imposizione della locazione di immobili e non vi è cambiamento di inquilini, l'autorizzazione dell'opzione per l'immobile trasferito mediante procedura di notifica vale anche per l'assuntore; una nuova richiesta d'opzione diventa superflua. Tutte le autorizzazioni d'opzione concernenti gli immobili trasferiti vanno trasmesse all'assuntore.

5. Ulteriori osservazioni concernenti le ristrutturazioni

5.1 Fusione di risanamento

Secondo l'articolo 6 LFus, una società di cui non sia più coperta la metà del capitale azionario o sociale e delle riserve legali, oppure che presenti un'eccedenza di debiti, può operare una fusione purché l'altra società abbia una dotazione di capitale proprio liberamente disponibile di importo pari allo scoperto e, se del caso, all'eccedenza di debiti. Questa condizione non si applica nella misura in cui i creditori delle società partecipanti alla fusione accettino di essere relegati a un grado posteriore a quello di tutti gli altri creditori. Secondo le descritte condizioni in una simile fusione va di principio applicata la procedura di notifica. Occorre tuttavia attenersi anche a quanto segue: il capitale proprio che viene utilizzato, secondo le precitate spiegazioni, per compensare la sottocopertura oppure l'eccedenza di debiti, così come le eventuali postergazioni, costituiscono contributi di risanamento, giudicabili in conformità del promemoria n. 23 "Contributi dei soci, contributi di terzi e contributi in caso di risanamento".

5.2. Trasformazione con cambiamento della forma giuridica secondo la LFus (non vale per le ditte individuali)

Il cambiamento di forma giuridica provocato dalla trasformazione di una società, autorizzata dalla LFus (vedi art. 54, 97 e 99 LFus così come la seguente tabella) non comporta un cambiamento del soggetto fiscale. Di conseguenza, la procedura di notifica non trova applicazione; la società conserva il N.IVA, il sistema di rendiconto (secondo le controprestazioni convenute o ricevute), il metodo di rendiconto (metodo effettivo, delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie), come pure eventuali opzioni. Tuttavia, in alcuni casi, con la trasformazione della società non è più possibile conteggiare l'imposta con il metodo di rendiconto semplificato (metodo delle aliquote saldo o delle aliquote forfettarie).

Per poter procedere alle relative modifiche nel registro dei contribuenti IVA, occorre informare per scritto l'AFC (Divisione principale IVA, Divisione Riscossione, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna) entro 30 giorni dall'iscrizione nel registro di commercio, allegandone un estratto (art. 57 cpv. 1 LIVA).

In caso di cambiamento della forma giuridica, si raccomanda di informare i rispettivi prestatori della nuova ragione sociale o del nuovo nome, affinché le loro

fatture soddisfino le esigenze dell'articolo 37 capoverso 1 LIVA. Per i giustificativi d'imposta precedente vale per analogia il termine transitorio indicato nella cifra 3.2.4.

La seguente tabella illustra le trasformazioni **con cambiamento della forma giuridica** autorizzate nella LFus:

in												
da	Snc	Sas	SA	Sapa	Sagl	SCoop	SCoop#	Associazione	Fondazione	IP	IDP	
Snc	T											
Sas	T	T										
SA			T									
Sapa			T	T								
Sagl			T	T	T							
SCoop			T	T	T	T						
SCoop#			T	T	T	T	T					
Associazione			T*	T*	T*	T*	T*	T				
Fondazione								T	T			
IP						T	T		T	T		
IDP			T*	T*	T*	T*		T*	T*		T	

Leggenda:

T	Trasformazione	Sagl	Società a garanzia limitata
Snc	Società in nome collettivo	SCoop	Società cooperativa con capitale sociale
Sas	Società in accomandita semplice	SCoop#	Società cooperativa senza capitale sociale
SA	Società anonima	IP	Istituto di previdenza
Sapa	Società in accomandita per azioni	IDP	Istituto di diritto pubblico
*	il soggetto deve essere iscritto nel registro di commercio		

Nell'allegato al presente promemoria è illustrata una panoramica di tutte le trasformazioni autorizzate nella LFus.

Allegato: Panoramica di tutte le transazioni autorizzate nella LFus

(Fonte: Messaggio concernente la LFus del 13 giugno 2000, cifra 7.3.1.)

Assuntore ¹ Trasferente ²	DI	Snc	Sas	SA	Sapa	Sagl	SCoop	SCoop#	Associazione	Fondazione	IP
DI	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*
Snc		F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	TP*	TP*	TP*
Sas		F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	F T TP*	TP*	TP*	TP*
SA				F S TP	F S TP	F S TP	F S TP	F S TP	TP	TP	TP
Sapa				F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	TP	TP	TP
Sagl				F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	TP	TP	TP
SCoop				F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	TP	TP	TP
SCoop#				F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	F S T TP	F* T*	TP	TP
Associazione				F* T* TP*	F* T* TP*	F* T* TP*	F* T* TP*	F* T* TP*	F TP*	TP*	TP*
Fondazione				TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	TP*	F TP*	TP*
IP				TP	TP	TP	T TP	T TP	TP	T TP	F TP

Leggenda:

F Fusione
 S Scissione
 T Trasformazione
 TP Trasferimento di patrimonio
 DI Ditta individuale
 Snc Società in nome collettivo
 Sas Società in accomandita semplice

SA Società anonima
 Sapa Società in accomandita per azioni
 Sagl Società a garanzia limitata
 SCoop Società cooperativa con capitale sociale
 SCoop# Società cooperativa senza capitale sociale
 IP Istituto di previdenza

* Il soggetto dev'essere iscritto nel registro di commercio

² Nel caso della trasformazione, si tratta della forma giuridica posteriore alla trasformazione

² Nel caso della trasformazione, si tratta della forma giuridica anteriore alla trasformazione

Divisione principale
dell'imposta sul valore aggiunto



Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraziun federala da taglia AFT

Modulo n. 764 per la notifica giusta l'articolo 47 capoverso 3 LIVA¹

1. Informazioni generali sui partecipanti alla procedura di notifica

	Trasferente	Assuntore
N.IVA		
Nome/ditta		
Indirizzo/sede		
Forma giuridica		
Motivo del trasferimento di patrimonio	<input type="checkbox"/> cessazione dell'attività <input type="checkbox"/> ristrutturazione <input type="checkbox"/> transazione secondo la legge sulla fusione e/o secondo gli art. 19 o 61 della legge federale sull'imposta federale diretta	<input type="checkbox"/> nuova costituzione <input type="checkbox"/> ristrutturazione
Sistema di rendiconto	<input type="checkbox"/> controprestazioni ricevute <input type="checkbox"/> controprestazioni convenute	<input checked="" type="checkbox"/> controprestazioni ricevute ² <input type="checkbox"/> controprestazioni convenute
Metodo di rendiconto	<input type="checkbox"/> metodo dell'aliquota saldo <input type="checkbox"/> metodo effettivo	<input type="checkbox"/> metodo dell'aliquota saldo ² <input type="checkbox"/> metodo effettivo
Si è optato per un'operazione esclusa dall'imposta?	<input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no	opzione pure richiesta: <input type="checkbox"/> sì ³ <input type="checkbox"/> no
Iscrizione nel registro dei contribuenti	<input type="checkbox"/> da radiare	<input type="checkbox"/> da iscrivere
Nome e tel. della persona di contatto		

2. Data

del trasferimento: della stipulazione del contratto: della pubblicazione nel registro di commercio:

- 1 vedi in proposito il promemoria "Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica"
- 2 occorre presentare una richiesta, se l'assuntore viene iscritto nel registro dei contribuenti.*
- 3 l'assuntore deve presentare di principio una nuova richiesta.* Se il trasferente ha optato per la locazione di immobili e non si verifica un cambiamento di locatario, l'autorizzazione dell'opzione per l'imposizione dell'immobile trasferito mediante procedura di notifica vale anche per l'assuntore.

*) non è necessario in caso di assunzione di attivi e passivi (successione fiscale, vedi art. 30 cpv. 2 LIVA).

3. Informazioni sul patrimonio trasferito

3.1 Valore: - di **tutti** i valori patrimoniali trasferiti (prezzo di vendita) fr.
 - dei valori patrimoniali **imponibili** trasferiti fr.

*il presente modulo dev'essere corredato di un **elenco dettagliato** dei beni e delle prestazioni di servizi trasferiti conformemente alla cifra 3.1 del promemoria n. 11 "Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica".*

3.2 Domande inerenti a immobili

Sono stati trasferiti immobili o parti di immobili?

sì
 no

nell'affermativa: il trasferente li ha utilizzati per operazioni imponibili o per operazioni per la cui imposizione ha optato?*

sì
 no

nell'affermativa: si auspica un'imposizione del consumo proprio secondo la cifra 4.3 del promemoria n. 11?*

sì
 no

nell'affermativa: l'imposta sul consumo proprio è:

già pagata oppure garantita?

sì
 no

nell'affermativa: importo pagato o garantito: fr. data:

**Se si è risposto affermativamente a una di queste domande, occorre corredare il presente modulo con un elenco separato degli immobili in questione con il rispettivo numero di foglio del mastro.*

4. Domande inerenti a modifiche d'utilizzazione

Esistono valori patrimoniali trasferiti o beni trattenuti dal trasferente che non vengono più utilizzati, in tutto o in parte, per scopi imponibili (p.es. per il fabbisogno privato o per un'attività esclusa dall'imposta)?

valori patrimoniali trattenuti
dal trasferente:

sì*
 no

valori patrimoniali ripresi
dall'assuntore

sì*
 no

** Se si è risposto affermativamente a una di queste domande, occorre corredare il presente modulo con un elenco separato dei beni e delle prestazioni di servizi in questione con l'indicazione del valore (vedi cifra 4, segnatamente cifra 4.2 del promemoria n. 11 "Trasferimento di patrimonio mediante procedura di notifica").*

I sottoscritti prendono atto che:

- sui documenti di trasferimento (fattura, contratto o simili) non possono apparire riferimenti all'IVA;
- il trasferimento di patrimonio dev'essere imposto come fornitura e/o prestazione di servizi, quando non è applicata la procedura di notifica.

Luogo e data

Timbro e firma legale di tutti i partecipanti
trasferente: assuntore:

Vengono presi in considerazione solo i moduli integralmente compilati e firmati da tutti i partecipanti. Coloro che omettono di notificare entro 30 giorni il trasferimento di patrimonio o non rispediscono il modulo entro il termine fissato dall'AFC possono essere multati in virtù dell'art. 86 cpv. 1 LIVA.